ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4875 del 25/09/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta LINI ORESTE E FIGLI Srl Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5079 del 25/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23397/2017

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LINI ORESTE E FIGLI Srl" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59, dalla Ditta "**LINI ORESTE E FIGLI Srl**", avente sede legale in comune di **Correggio – Via Vecchia Canolo n.7 -** Provincia di Reggio Emilia concernente l'impianto per l'attività di **produzione di vini e spumanti**, ubicato in Comune di **Correggio - Via Vecchia Canolo n.7** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE al protocollo n.PGRE/9531 del 10/08/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 12/09/2017 e 5/12/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 14/9/2017, con lettera di protocollo n.PGRE/10692, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs. n.127/2016, e che sono stati acquisiti i pareri e nulla osta di seguito indicati:
- parere favorevole espresso dal Comune di Correggio con atto acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/12195 in data 21/09/2018, relativamente alla conformità urbanistica;
- relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto acquisito in data 21/12/2017 al prot. PGRE/14992;
- nulla osta del Comune di Correggio, acquisito con PGRE 12198 del 21/09/2018, relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale acquisito con PGRE 9017 del 13/07/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "**LINI ORESTE E FIGLI Srl**" ubicato nel comune di **Correggio - Via Vecchia Canolo n.7** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Acque	autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Acque	autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06**;
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico**.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LINI ORESTE E FIGLI Srl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di vini e spumanti** negli impianti ubicati in Comune di **Correggio - Via Vecchia Canolo n.7 -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – BRUCIATORE CALDAIA A GAS METANO DA 697,67 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Novembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **19 Novembre 2018.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA A GAS METANO DA 697,67 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/ 9531 del 10/08/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 12/09/2017 e 5/12/2017.

2) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Le acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio attrezzature, serbatoi e locali, sono convogliate ad un impianto di depurazione biologico costituito da una vasca di equalizzazione, vasca di accumulo (con una di riserva), decantazione, vasche di ossidazione, vasca di sedimentazione finale e pozzetto di ispezione.
Le acque reflue industriali recapitano, dopo trattamento, tramite propria condotta dedicata in corpo idrico superficiale.
Il corpo idrico ricettore, nel tratto ove insiste l'insediamento, è denominato Fossetta Canolo.
L'Azienda dichiara inoltre:

- di non utilizzare, produrre o trasformare sostanze indicate nella Tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e le "sostanze pericolose diverse" di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- che è stata eliminata la serranda by-pass presente sulla linea di scarico acque nere.

Le acque pluviali provenienti dai tetti e dalle superficie esterne recapitano in corpo idrico superficiale e non sono soggette alle disposizioni della DGR 286/05.

Prescrizioni

1. Lo scarico, dopo il trattamento, dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06. .
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di controllo e prelievo posto a valle dell'impianto di depurazione prima dello scarico nel recapito finale dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
6. Le zone di raccolta rifiuti dovranno essere pavimentate. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale.
7. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici, scaglionati nell'arco dell'anno solare, di cui almeno 1 su un campione di tipo medio-composito, prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo. Tali autocontrolli dovranno attestare il rispetto dei limiti, previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, caratteristici dello scarico, in particolare pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, tensioattivi totali, fosforo totale.
8. I certificati analitici, relativi ai sopra citati autocontrolli, dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
9. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
10. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (come ad esempio:segnalatore acustico/visivo di guasto).
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere

immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza. A tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a Ditte autorizzate.

12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.13.

Trattasi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici aziendali, dai servizi di n°2 abitazioni e da un fabbricato colonico in fase di ristrutturazione per l'utilizzato come uffici e/o rappresentanza.
Tali acque sono trattate da n.4 pozzetti degrassatore, n° 5 fosse di tipo Imhoff e da n° 3 impianti a filtro batterico anaerobico.
L'insediamento risulta essere di consistenza INFERIORE a 50 AE. In particolare il corpo esistente ha una capacità di 11 a.e. e il fabbricato in fase di ristrutturazione ha una capacità di 15 a.e.
Le acque reflue, dopo trattamento, recapitano tramite propria condotta dedicata in corpo idrico superficiale.
Il corpo idrico ricettore è la Fossetta Canolo.

Prescrizioni

1. L' impianto di depurazione (pozzetto degrassatore - fossa Imhoff - filtro batterico) dovrà essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate, in particolare la congruenza degli abitanti equivalenti trattati. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I punti di controllo e prelievo dovranno essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione da parte di Ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
6. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
8. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:
- vengono rispettati i limiti assoluti di immissione diurno e notturno in tutti i punti considerati;
- vengono rispettati il limite differenziale diurno e notturno in corrispondenza delle abitazioni poste in Via Vecchia Canolo n.3 e n.11

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.